

N. 06730/2011 REG.PROV.COLL.

N. 05654/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5654 del 2011, proposto da:

[*omissis*], rappresentato e difeso dagli avv. Fabio Rossi, Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana, 76 Roma;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

;

per l'annullamento

AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE  
DOCENTE ED EDUCATIVO - TRASFERIMENTI DA UNA PROVINCIA AD UN'ALTRA

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 il dott. Carlo Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad avviso del Collegio, la competenza giurisdizionale nella presente fattispecie è propria del giudice amministrativo in quanto non viene impugnata la graduatoria ma le norme stabilite dall'Amministrazione per le valutazioni necessarie per l'inserimento nella graduatoria stessa (cfr Ad Pl Cons di St. 12 luglio 2011 n. 11);

viste le precedenti ordinanze di questo Tribunale n.2550/2011 e n. 601/2010;

considerato che l'invocato precedente giurisprudenziale citato dalla difesa dell'Amministrazione

non appare pertinente ( sent. Cons di St. sez.VI 2119/2011);

ritenuto pertanto di accogliere l'istanza cautelare, limitatamente al riesame del provvedimento impugnato, alla luce degli indirizzi contenuti nelle citate ordinanze;

Considerato che le spese della presente fase possono essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza ) accoglie l'istanza cautelare ai fini del riesame;

spese compensate

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore

Solveig Cogliani, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)